



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N. 74 DEL 20/09/2017

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: RISERVA ALLA PARTECIPAZIONE PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. LINEE DI INDIRIZZO

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **venti** del mese di **settembre** alle ore **17:40**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, in seduta **Segreta**, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

cognome e nome	carica	presente
MAZZARO LUCA	Sindaco	P
BLASONE DARIA	Vice Sindaco	P
BIASON ALESSIA	Assessore	P
ZANINI ELENA	Assessore	P
VENUTI NICOLA	Assessore	P
PECILE GABRIELE	Assessore	P

Totale Presenti 6

Totale Assenti 0

Assiste alla seduta **Il Segretario Comunale dott. Flavio Seculin.**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza **Il Sindaco Luca Mazzaro.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

OGGETTO: SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: RISERVA ALLA PARTECIPAZIONE PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. LINEE DI INDIRIZZO

PREMESSO che è in scadenza al 31 dicembre 2017, il servizio di pulizia degli immobili comunali e che, pertanto, è necessario provvedere all'indizione delle procedure per l'individuazione di un nuovo soggetto aggiudicatario del servizio;

CONSIDERATO che, la Legge 08/11/1991, n.381 "Disciplina delle cooperative sociali":

- all'art.1, comma 1, lettera b), definisce cooperative sociali di tipo B, quelle che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- all'art.5, comma 1, prevede la possibilità per gli enti pubblici, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di stipulare, previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità Europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purchè tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1;
- all'art.5, comma 2, prevede per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1, l'obbligo di iscrizione per le cooperative sociale nell'albo regionale da istituirsi ai sensi dell'art.9, comma 1;
- all'art.4, comma 1, definisce quali persone svantaggiate impiegate nelle attività di cui alle cooperative di tipo B, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute o internate negli istituti penitenziari, condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, nonché i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative;

VISTA la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n.20 "Norme in materia di cooperazione sociale" che nel prevedere l'approvazione con decreto del Presidente della Regione, di schemi di convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche, per la fornitura di beni e servizi di cui all'art.5, comma 1, della L. 381/1991 e disciplinarne i contenuti obbligatori, stabilisce:

- all'art.24, comma 1, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata previo espletamento di gara ufficiosa tra almeno tre cooperative sociali di cui almeno una scelta con il criterio di rotazione tra le iscritte all'Albo regionale ovvero tra tutte le cooperative presenti qualora le stesse siano in numero inferiore a tre, nonché nella possibilità, per i Comuni, nella scelta del contraente con cui concludere le convenzioni, di tenere conto del luogo di residenza delle persone svantaggiate coinvolte;
- all'art.25, nell'ambito della normativa regionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la definizione delle modalità di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici riservati di

cui all'art.112 del D. Lgs. 50/2016, nonché le condizioni di esecuzione dei contratti nel contesto di programmi di lavoro protetti;

- all'art.10, comma 1, lettera c), la possibilità di prevedere finanziamenti regionali possa concedere finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni previste all'art.5, comma 1, della L. 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 40 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purchè nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, ivi compresi i soci lavoratori, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

DATO ATTO che l'Albo Regionale delle cooperative sociali è stato istituito dall'art.3 della Legge Regionale 26 ottobre 2006, n.20, sopra citata, con l'individuazione di una apposita sezione dedicata alle cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

TENUTO CONTO che con Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n.186/Pres. così come modificato con Decreto del Presidente della Regione 24 novembre 2008, n.320/Pres., è stato approvato lo schema di convenzione-tipo di cui all'art.22, comma 1, della Legge Regionale 20/2006;

VISTO il Regolamento regionale recante norme concernenti interventi per l'incentivazione della cooperazione sociale, in attuazione dell'art.10 della L.R. 20/2006, approvato con Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2015, n.0184/Pres, che prevede all'art.25, comma 1, la possibilità di finanziamenti volti a incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all'art.5, comma 1, della L. 381/1991, mediante la copertura di una quota non superiore al 20 per cento del valore delle stesse, da determinarsi proporzionalmente al numero degli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate effettuati, purchè nelle convenzioni sia specificato l'obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, nonché la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che l'art.112 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 "Codice dei contratti pubblici", stabilisce che fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati;

PRESO ATTO che le cooperative sociali di tipo B possono quindi essere considerate come imprese aventi una duplice finalità e sottoposte a doppio vincolo:

- imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e professionali;
- imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e stabile a persone svantaggiate;

TENUTO CONTO quindi che tali cooperative rappresentano una opportunità per inserimenti lavorativi a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo, con interventi di inclusione sociale incardinati sul lavoro rispetto ad interventi di tipo assistenziale;

STABILITO che questa Amministrazione ritiene fondamentale il ricorso alle cooperative sociali di tipo B quale strumento volto a favorire la promozione umana e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate, nell'interesse generale della comunità;

DATO ATTO che una linea di indirizzo che orienti il ricorso alle cooperative sociali di tipo B può consentire un giusto equilibrio tra efficienza della gestione della spesa pubblica ed efficacia delle politiche sociali volte a favore delle persone svantaggiate;

RITENUTO quindi, di promuovere il ricorso alle cooperative sociali di tipo B, iscritte all'Albo Regionale, per l'attivazione del prossimo rapporto di appalto per il servizio di pulizia degli immobili comunali, in quanto è intendimento dell'Amministrazione perseguire la tutela e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, nell'interesse generale della comunità;

VISTO il D Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente richiamate, di disporre, quale atto di indirizzo, che l'affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali, sia riservato, ai sensi dell'art.5 della L. 381/1991, a favore delle cooperative sociali di tipo B iscritte all'Albo Regionale di cui alla Legge Regionale 26 ottobre 2006, n.20, in quanto è intenzione di questa Amministrazione Comunale perseguire la tutela e l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, nell'interesse generale della comunità;

2. di dare mandato al Titolare di Posizione Organizzativa Area Amministrativa di provvedere all'adozione degli atti di competenza garantendo la continuità del servizio di pulizia degli immobili comunali, attraverso la stipulazione, di una convenzione di durata annuale, con cooperativa sociale di tipo B, da individuarsi conformemente alle disposizioni normative vigenti;

3. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.



COMUNE DI PAGNACCO

Provincia di Udine

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 74 DEL 20/09/2017

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Oggetto:	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI: RISERVA ALLA PARTECIPAZIONE PER LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B. LINEE DI INDIRIZZO
----------	---

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**

RESPONSABILE II Responsabile Area Amministrativa

F.to Dott.ssa Jolanda Fumolo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra riportata proposta di delibera sulla quale sono stati resi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano ai sensi di Legge,

DELIBERA

1. Di approvare la sopra riportata proposta di delibera facendola propria ad ogni effetto di Legge;
2. Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione il presente deliberato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004 e s.m.i.,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Luca Mazzaro

Il Segretario Comunale
F.to dott. Flavio Seculin

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della L.R. 21/2003 e s.m.i. viene pubblicata all'Albo Pretorio Online per 15 giorni consecutivi dal 22/09/2017 al 07/10/2017

Contestualmente alla pubblicazione viene comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 1 comma 16 della L.R. 21/2003 e s.m.i.

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Pagnacco, li 22/09/2017

F.to Carmelo Calia Danilo

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.82/2005, documento debitamente sottoscritto e conservato negli Archivi del Comune di Pagnacco.

Pagnacco, 22/09/2017